Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

PROT. 26002241
ROMA, 28 SETTEMBRE 2026

Spett.le
Commissione permanete II Giustizia
Camera dei Deputati

Mail: com_giustizia@camera.it

Oggetto: Trasmissioni osservazioni CNOP A.C. 2880 (Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie).

Nell'ambito dell'esame in Codesta Commissione dell'A.C. 2880 sulla riforma del funzionamento della Commissione Centrale per gli esercenti delle Professioni sanitarie, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, Ente pubblico non economico sussidiario dello Stato nelle materie di propria competenza, rileva quanto segue.

La professione di Psicologo è stata formalmente inserita tra le professioni sanitarie con la L. 3/2018 e i suoi Organi di gestione territoriali e nazionali, sono stati sottoposti all'alta vigilanza del Ministro della Salute.

A fronte di questo mutamento di status, l'ordinamento ordinistico non è stato, tuttavia, sottoposto alla normativa generale di cui al D.lgs. CPdS 233/1946, ma è rimasta in vigore l'originaria legge istitutiva della professione, la n. 56/1989.
Questo comporta che l'ordinamento della professione di psicologo abbia una sua peculiarità e che la sua legge istitutiva, si ponga in un rapporto di specialità (*lex specialis*) rispetto alla norma generale che governa tutte le altre professioni sanitarie.

Questo vale in particolare per l'applicazione della giurisdizione della CCEPS sull'attività disciplinare ed elettorale degli ordini territoriali.

La legge istitutiva attribuisce ai soli consigli territoriali la potestà disciplinare, su tale materia il livello nazionale, rappresentato dal CNOP, non ha alcuna competenza, ma gli artt. 26 e 17 della L. 56/1989, attribuiscono il potere di sindacato sui provvedimenti disciplinari degli Ordini territoriali alla giurisdizione ordinaria con procedura accelerata camerale. La norma peraltro già prevede che l'eventuale impugnazione del provvedimento disciplinare non ne determini l'automatica sospensione.

In materia elettorale, è stato recentemente approvato il DM n. 172 del 23 ottobre 2024, che all'art. 8 comma 7 ribadisce che *"i risultati elettorali possono essere impugnati con ricorso al tribunale competente per territorio dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale stesso"*.

PROT. 26002241
ROMA, 28 SETTEMBRE 2026

Pertanto, la riforma della CCEPS, per quanto auspicabile, non riguarda la professione di psicologo, la quale è allo stato, governata dalla propria legge istitutiva che attribuisce il sindacato sulla funzione disciplinare degli Ordini direttamente alla giurisdizione ordinaria e non a quella speciale di cui in questa alta Sede si discute.

Né è volontà del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi sollecitare una modifica normativa di un sistema che, allo stato, non ha creato particolari criticità.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale integrazione o chiarimento anche in sede di audizione.

Con osservanza

La Presidente
Dott.ssa Maria Antonietta Gulino

